

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1989

che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

(89/338/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

*Articolo 1*

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

La direttiva 85/3/CEE è modificata come segue:

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

«a) alle dimensioni dei veicoli destinati a circolare su strada che abbiano almeno 4 ruote e una velocità massima superiore a 25 km/ora e adibiti:

considerando che la direttiva 85/3/CEE <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 88/218/CEE <sup>(5)</sup>, fissa i pesi, le dimensioni e certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci;

— al trasporto di merci, quando hanno un peso massimo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, oppure

— al trasporto di persone, quando comprendono più di 9 posti a sedere, compreso quello del conducente;»

considerando che occorre fissare altresì i pesi e le dimensioni di altri veicoli, compresi quelli adibiti al trasporto di passeggeri, cioè i veicoli a motore a 2, 3 e 4 assi, compresi gli autosnodati, e i veicoli combinati a quattro assi;

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 2*

considerando che bisogna tener conto dell'attrezzatura del veicolo (doppi pneumatici e sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti al livello comunitario) per fissare i pesi massimi autorizzati dei veicoli a motore a 3 e 4 assi nonché degli assi tandem dei veicoli a motore;

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

considerando che lo stato di taluni tratti della rete stradale in Irlanda e nel Regno Unito non consente al momento attuale di applicare tutte le disposizioni della presente direttiva; che è necessario quindi rinviare provvisoriamente l'applicazione di alcune di queste disposizioni nei due Stati membri suddetti; che il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, dovrà stabilire anteriormente al 1° luglio 1989 la data in cui tali deroghe avranno termine,

— "veicolo a motore", qualsiasi veicolo fornito di un motore a propulsione e circolante su strada con mezzi propri;

— "rimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore, ad esclusione dei semirimorchi, e che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto di merci;

— "semirimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore in modo che una parte del rimorchio poggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata da tale veicolo, e che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto di merci;

— "veicolo combinato":

— un autotreno costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un rimorchio, oppure

— un autoarticolato costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un semirimorchio;

— "veicolo frigorifero a parete spessa", qualsiasi veicolo le cui sovrastrutture fisse o mobili siano specialmente attrezzate per il trasporto di merci a temperatura controllata, conformemente alle classi B, C, E e F

(1) GU n. C 90 dell'11. 9. 1971, pag. 25, GU n. C 16 del 18. 1. 1979, pag. 3 e GU n. C 173 del 2. 7. 1988, pag. 12.

(2) GU n. C 124 del 17. 12. 1971, pag. 63; GU n. C 144 del 15. 6. 1981, pag. 80 e GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 209.

(3) GU n. C 61 del 10. 6. 1972, pag. 5, GU n. C 113 del 7. 5. 1980, pag. 14 e GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 56.

(4) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.

(5) GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 48.

dell'accordo del 1° settembre 1970 riguardante i trasporti internazionali di derrate deperibili e le attrezzature speciali da impiegare per tali trasporti (ATP), ed in cui lo spessore di ciascuna delle pareti laterali, compreso l'isolamento, sia almeno pari a 45 mm;

- "autobus", qualsiasi veicolo comportante più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente, che, per costruzione e attrezzatura, è destinato al trasporto di persone e dei loro bagagli. Può avere uno o due livelli e ad esso può essere agganciato anche un rimorchio per bagagli;
- "autosnodato", un autobus composto di due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questo tipo di veicolo i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in un'officina.
- "dimensioni massime autorizzate"; le dimensioni massime del veicolo dichiarate ammissibili, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione;
- "peso massimo autorizzato", il peso massimo del veicolo a pieno carico dichiarato ammissibile, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione;
- "peso massimo autorizzato per asse", il peso massimo dell'asse o del gruppo di assi a pieno carico dichiarato ammissibile, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione.»

3) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 7*

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva:

- a decorrere dal 1° luglio 1986 per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ad eccezione di quelle previste dai trattini che seguono;
- entro il 1° gennaio 1989 per quanto concerne l'applicazione del punto 1.2, lettera b) dell'allegato I;
- a decorrere dal 1° gennaio 1990 per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato II;
- a decorrere dal 1° luglio 1991 per quanto concerne l'applicazione del punto 1 dell'allegato I relativo ai veicoli adibiti al trasporto di persone;
- a decorrere dal 1° gennaio 1992 per quanto concerne l'applicazione del punto 3.4.1 dell'allegato I;

- a decorrere dal 1° gennaio 1993 per quanto concerne l'applicazione dei punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 2.4, 3.4.2, 3.5 e 4.3 dell'allegato I;

Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle misure da essi adottate ai fini dell'applicazione della presente direttiva.»

4) L'articolo 8 è modificato come segue:

- il testo del paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1. Le disposizioni dell'articolo 3 per quanto riguarda le norme di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2, e 3.3.2 dell'allegato I non sono applicabili temporaneamente in Irlanda e nel Regno Unito.»;

- il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le disposizioni dell'articolo 3 per quanto riguarda la norma di cui al punto 3.4.1 dell'allegato I non sono applicabili temporaneamente in Irlanda e nel Regno Unito.

Tuttavia questi due Stati membri applicano l'articolo 3 ai veicoli combinati di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 dell'allegato I il cui peso per asse motore non superi le 10,5 tonnellate.»;

- sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. Le disposizioni dell'articolo 3 per quanto riguarda le norme di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.3, 2.4 e 3.4.2 dell'allegato I non sono applicabili temporaneamente in Irlanda e nel Regno Unito.

Tuttavia questi due Stati membri applicano l'articolo 3 ai veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4 dell'allegato I:

- a) il cui peso per asse motore non superi le 10,5 tonnellate, e

- b) il cui peso totale a pieno carico non superi:

- 35 tonnellate per i veicoli di cui ai punti 2.2.3 e 2.2.4,
- 17 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.3.1,
- 30 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.3.3, fatta salva l'osservanza delle condizioni specificate a detto punto e al punto 4.3,
- 27 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.4.

6. La Commissione presenta al Consiglio nel mese successivo all'adozione della presente direttiva e sulla base di quest'ultima una proposta concernente la data di scadenza della deroga di cui al paragrafo 5.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa proposta anteriormente al 30 giugno 1989.»

## 5) L'allegato I è così modificato:

## a) al punto 1.1 si aggiunge il trattino seguente:

«— autosnodato 18,00 m».

## b) al punto 2.2 sono aggiunti i punti seguenti:

«2.2.3. Autotreni a 4 assi composti da un veicolo a motore a 2 assi e da un rimorchio a 2 assi 36 tonnellate

2.2.4. Autoarticolati a 4 assi composti da un veicolo a motore a 2 assi e da un semirimorchio a 2 assi, se la distanza assiale del semirimorchio:

2.2.4.1. è pari o superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,8 m 36 tonnellate

2.2.4.2. è superiore a 1,8 m 36 tonnellate  
+ 2 tonnellate

di tolleranza quando il PMA del veicolo a motore (18 t) e il PMA dell'asse tandem del semirimorchio (20 t) sono rispettati e l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario.»;

## c) sono aggiunti i seguenti punti:

«2.3. *Veicoli a motore*

2.3.1. Veicoli a motore a 2 assi 18 tonnellate

2.3.2. Veicoli a motore a 3 assi — 25 tonnellate  
— 26 tonnellate quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario

2.3.3. Veicoli a motore a 4 assi con 2 assi direttivi 32 tonnellate quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario

2.4. Autosnodati a 3 assi 28 tonnellate»;

## d) il punto 3 è così modificato:

— il punto 3.4 è così suddiviso:

«3.4. *Asse motore*

3.4.1. L'asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 11,5 tonnellate

3.4.2. L'asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4 11,5 tonnellate»;

— viene aggiunto il punto seguente:

«3.5. *Assi tandem dei veicoli a motore*

La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale:

3.5.1. è inferiore a 1 m ( $d < 1,0$  m) 11,5 tonnellate

- 3.5.2. è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m  
( $1,0\text{ m} \leq d < 1,3\text{ m}$ ) 16 tonnellate
- 3.5.3. è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m  
( $1,3\text{ m} \leq d < 1,8\text{ m}$ ) — 18 tonnellate

— 19 tonnellate  
quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensione pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario»;

e) al punto 4 è aggiunto il punto seguente:

«4.3. *Peso massimo autorizzato in funzione dell'interasse*

Il peso massimo autorizzato in tonnellate di un veicolo a motore a 4 assi non può superare 5 volte la distanza in metri tra il centro degli assi estremi del veicolo».

#### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. BARRIONUEVO PEÑA